

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3359

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato VASCON

Modifica all'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di competizioni in velocità con veicoli non autorizzate

*Presentata il 6 novembre 2002*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Lo scorso 17 ottobre nel centrale quartiere del Flaminio, a Roma, si è verificato un grave incidente che ha visto la morte di un giovane di trentatré anni che dormiva in macchina. Due giovani *rom*, alla guida di due *Volkswagen Golf*, hanno ingaggiato un'insensata gara di velocità lungo le strette strade cittadine e, dopo essersi tamponati, hanno perso il controllo delle proprie autovetture, una delle quali si è schiantata contro alcune auto in sosta. I due *rom* sono fuggiti su di un'altra auto che li seguiva ed intanto, in una delle auto in sosta, rimaneva intrappolato tra le lamiere un giovane aspirante attore che morirà in ospedale.

A Milano, sempre nel mese di ottobre di quest'anno, un gruppo di giovani organizzava da tempo gare di velocità in

piazza Gramsci, nel centro del paese alla porte di Milano. La polizia stradale li ha scoperti e multati mentre gareggiavano davanti ad un pubblico di 30 persone.

A Torino, nel mese di febbraio 2001, i carabinieri bloccavano undici macchine che partecipavano a gare clandestine sui viali cittadini dinanzi ad un pubblico di circa 200 ragazzi. Pochi giorni prima in un incidente erano morti due giovani e altri due erano rimasti feriti.

Quelli descritti sono soltanto alcuni dei casi più recenti che riguardano il fenomeno delle gare clandestine effettuate con veicoli e tali casi impongono di intervenire in maniera drastica per scoraggiare l'organizzazione e la partecipazione a simili gare.

L'attuale maggioranza di Governo ha già affrontato tale tema modificando, con il decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9,

l'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, (la modifica entrerà in vigore il 30 giugno 2003) e prevedendo, in particolare, severe pene sia per chi organizza, che per chi partecipa alle gare clandestine. Tuttavia, e da qui la presentazione della seguente proposta di legge, riteniamo che

tali pene vadano ulteriormente inasprite, prevedendo ad esempio non più la semplice sospensione della patente, ma la revoca della stessa, affinché le medesime pene possano costituire un valido deterrente e salvaguardare, in tale modo, la sicurezza deicittadini.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

## ART. 1.

1. Il comma 8-*bis* dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall'articolo 2 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, è sostituito dal seguente:

« 8-*bis*. Chiunque organizza una competizione sportiva in velocità con veicoli a motore indicata nel presente articolo senza esserne autorizzato nei modi previsti, è punito con l'arresto da uno a quattro anni e con l'ammenda da euro millecinquecentocinquanta ad euro seimiladuecento. Alla stessa pena soggiace chiunque, a qualsiasi titolo, partecipa alla competizione non autorizzata. All'accertamento del reato conseguono la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, nonché la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo dei partecipanti ai sensi dell'articolo 213. In ogni caso l'autorità amministrativa dispone l'immediato divieto di effettuare la competizione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI ».

€ 0,26

*Stampato su carta riciclata ecologica*



\*14PDL0038020\*